

# **COMUNE di SOGLIANO AL RUBICONE**

*Provincia di Forlì-Cesena*



## **REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI CIMITERI COMUNALI**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 30/12/1997*

*Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27/03/2002*

## INDICE

### TITOLO I Disposizioni preliminari

- [Art. 1](#) Competenze  
[Art. 2](#) Responsabilità  
[Art. 3](#) Trasporto - adempimenti preliminari al trasporto e seppellimento

### TITOLO II Cimiteri, Servizi, Tipologia sepoltura

- [Art. 4](#) Disposizioni generali  
[Art. 5](#) Ammissione al cimitero  
[Art. 6](#) Cippo e lapide su fosse nel campo comune  
[Art. 7](#) Installazioni di lapidi nei loculi e tombe di famiglia (*abrogato*)  
[Art. 8](#) Camera Mortuaria  
[Art. 9](#) Tipologia Tombe Private  
[Art. 10](#) Sepolture di famiglia per inumazioni  
[Art. 11](#) Piani Cimiteriali  
[Art. 12](#) Fasce di rispetto  
[Art. 13](#) Requisiti generali

### TITOLO III Esumazioni, Estumulazioni

- [Art. 14](#) Avviso di scadenze sepolture  
[Art. 15](#) Periodicità esumazioni - estumulazioni  
[Art. 16](#) Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento  
[Art. 17](#) Raccolta ossa e materiali

### TITOLO IV Concessioni di sepolture private - diritti e obblighi

- [Art. 18](#) Modalità concessioni loculi  
[Art. 19](#) Modalità di concessione di area  
[Art. 20](#) Durata delle concessioni in uso  
[Art. 21](#) Tumulazione provvisoria  
[Art. 22](#) Costruzione e manutenzione della sepoltura  
[Art. 23](#) Decadenza - Revoca- Estinzione  
[Art. 24](#) Sistemazione delle salme in seguito alla decadenza  
[Art. 25](#) Retrocessione di sepoltura - rimborsi  
[Art. 26](#) Aventi diritto

- [Art. 27](#) Determinazione di salme
- [Art. 28](#) Ammissione in sepoltura di famiglia o per collettività
- [Art. 29](#) Aggiornamento del domicilio degli aventi diritto
- [Art. 30](#) Occupazione posti loculi - Sepoltura - Cassettine resti, ceneri, ecc.
- [Art. 31](#) Divieto di cessione dei diritti d'uso
- [Art. 32](#) Estinzione dei membri della famiglia
- [Art. 33](#) Divisione posti - Loculi
- [Art. 34](#) Fascicoli per le sepolture di famiglia
- [Art. 35](#) Sepoltura di famiglia e per collettività anteriori al nuovo Regolamento di P.M. - Durata e revoca

## TITOLO V

### Polizia interna al cimitero. Costruzione

- [Art. 36](#) Orari
- [Art. 37](#) Divieto di ingresso
- [Art. 38](#) Riti religiosi
- [Art. 39](#) Circolazione veicolare
- [Art. 40](#) Divieti speciali
- [Art. 41](#) Progetto - Costruzione delle opere - Termini – Limiti d'impiego delle aree
- [Art. 42](#) Doveri in ordine alla manutenzione
- [Art. 43](#) Costruzione sepolture private
- [Art. 44](#) Ornamenti luci ed epigrafi - Manutenzione
- [Art. 45](#) Imprese di costruzione, permessi
- [Art. 46](#) Occupazione suolo pubblico per lavori e materiale di scavo
- [Art. 47](#) Introduzione e deposito di materiali
- [Art. 48](#) Commemorazione dei defunti, sospensione dei lavori
- [Art. 49](#) Vigilanza sulla costruzione delle opere
- [Art. 50](#) Prescrizioni per l'uso di materiali per la realizzazione di sepolture private

## TITOLO VI

### Disposizioni varie

- [Art. 51](#) Sanzioni
- [Art. 52](#) Abrogazione precedenti disposizioni
- [Art. 53](#) Disposizioni da altri regolamenti e leggi, tariffe

## **TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1 Competenze**

1. Il presente Regolamento è compilato in conformità del T.U. LL.SS. del Reg. di P.M. approvato con D.P.R. 10.09.1990 n° 285.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri Comunali spettano al Sindaco.
3. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai predetti fini.
4. L'organo preposto dell'A.U.S.L. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
5. L'Ufficio Tecnico controlla, vigila, organizza l'attività dei Servizi Cimiteriali in base alle leggi, regolamenti e disposizioni degli organi superiori. L'Amministrazione Comunale assicura, altresì, il servizio di custodia dei Cimiteri Comunali. Il responsabile del servizio di custodia è tenuto agli adempimenti indicati nel 2° comma dell'art. 52 del Reg. di P.M..
6. L'Ufficio economato provvede alle concessioni dei loculi, aree ed ossari in conformità al Regolamento adottato.

### **Art. 2 Responsabilità**

1. Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni alle cose ecc., non si assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego da parte dei visitatori di mezzi posti a disposizione di questi (scale, ecc.)

### **Art. 3 Trasporto - Adempimenti preliminari al trasporto e seppellimento**

1. Nel territorio del Comune i trasporti delle salme, dei resti mortali, di ossa umane, di ceneri prodotte dalla cremazione, sono effettuati con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990. Il servizio di trasporto delle salme non viene esercitato dal Comune di Sogliano al R. e con diritto di privativa. E' consentito a terzi in possesso dei requisiti di legge, di eseguire detto servizio senza corrispondere alcun tributo al Comune.
2. Prima che sia iniziato il trasporto di una salma, di resti mortali, di ossa umane, di ceneri prodotte dalla cremazione, dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti in ordine alla dichiarazione alla denuncia della causa della morte e/o del ritrovamento, al periodo di osservazione, all'autorizzazione al seppellimento ecc., così come previsto dal Reg. di Polizia Municipale e dall'Art. 6 del D.P.R. 285/90. Funge da deposito di osservazione per tutti i casi previsti dall'Art. 12 D.P.R. 285/90 la chiesetta situata nel cimitero di Sogliano al Rubicone capoluogo già adibita a Camera Mortuaria. Funge da Obitorio per l'assolvimento di cui all'Art. 13 D.P.R. 285/90 la camera Mortuaria dell'Ospedale Civile di Cesena. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
3. Si delegano i Medici della Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Cesena a rilasciare autorizzazione al trasporto durante il periodo di osservazione di salme in tutti i casi previsti dall'Art. 12 D.P.R. 285/90.

## **TITOLO II**

### **CIMITERI, SERVIZI, TIPOLOGIE SEPOLTURE**

#### **Art. 4**

##### **Disposizioni generali**

1. Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri il Comune provvede con i cimiteri comunali che sono sottoposti alla vigilanza del Sindaco.
2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto disposto dal Reg. di P.M..
3. Ogni operazione compiuta nel Cimitero - inumazione, tumulazione, trasferimento salme, resti e ceneri ed altre operazioni riguardanti le salme - è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri previsti dal Reg. di P.M. agli Artt. 52 e 53.
4. I cimiteri attualmente in esercizio e per i quali valgono tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono i seguenti:
  - Cimitero di Sogliano al Rubicone (Capoluogo);
  - Cimitero di Massamanente;
  - Cimitero di Montegelli;
  - Cimitero di Montepetra Alta;
  - Cimitero di Montetiffi
  - Cimitero di Rontagnano;
  - Cimitero di S. Martino in Bagnolo;
  - Cimitero di S. Maria Riopetra;
  - Cimitero di Savignano di Rigo;
  - Cimitero di Strigara;

#### **Art. 5**

##### **Ammissione al Cimitero**

1. Nei cimiteri del capoluogo e di frazione, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza, ovvero che siano state residenti o nate nel Comune.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, o coniugate con persone aventi i requisiti di cui al punto 1, o comunque aventi diritto su sepoltura privata individuate, o di famiglia.
3. Sono pure accolti i resti mortali, le ceneri, i nati morti, i feti delle persone sopra indicate e con le stesse modalità.

#### **Art. 6**

##### **Cippo e lapide su fosse nel campo comune**

1. L'estensione dell'area di inumazione dovrà essere maggiorata del 50% rispetto all'area in grado di soddisfare le esigenze di inumazione da calcolarsi sulla base dei dati statistici delle inumazioni eseguite nell'ultimo decennio tenuto conto del normale periodo di rotazione di dieci anni.
2. Le sepolture per le inumazioni devono essere eseguite nelle apposite aree secondo quanto stabilito dal Reg. di P.M. 285/90 al capo XIV.
3. Il privato può collocare lapidi o monumentini dalle dimensioni massime come riportato nelle Norme Tecniche di attuazione allegate al P. Regolatore dei Cimiteri.

4. I materiali usati devono essere resistenti all'azione degli agenti atmosferici, recare un numero progressivo ed essere preventivamente autorizzati dalla Direzione dei S.C.. Sul cippo o lapide, o monumento dovrà essere collocato il nome ed il cognome del defunto nonché la data di morte.
5. Sulla sepoltura in campo comune non è consentito porre altro oggetto che, riducendo la superficie esposta agli agenti atmosferici, possa in qualche modo impedire o ritardare il normale periodo di mineralizzazione delle salme.

#### **Art. 7**

#### **Installazioni di lapidi nei loculi e nelle Tombe di famiglia**

Abrogato con Delibera di Consiglio Comunale n.            del

#### **Art. 8**

#### **Camera mortuaria**

1. Considerate le caratteristiche dei cimiteri di frazione, anche per questi ultimi, funge da camera mortuaria per la eventuale sosta delle salme che non possono subito essere seppellite, quella del cimitero del capoluogo.
2. La camera Mortuaria dovrà essere dotata di tutti i requisiti di cui all'Art. 65 del D.P.R. 285/90.

#### **Art. 9**

#### **Tipologia tombe private**

1. Le sepolture private possono consistere:
  - a) in loculi per tumulazione a norma del Reg. di P.M.
  - b) in tombe di famiglia a più posti (tombini, sarcofagi, tombe prefabbricate, tombe nel porticato, edicole funerarie, ecc.);
  - c) in cellette-ossari predisposte dal Comune per la custodia dei resti o ceneri.
2. Il Comune si riserva di determinare disponibilità e possibilità di realizzazione delle suddette tipologie, nel rispetto di quanto disposto nell'Art. 76 del D.P.R. 285/90 utilizzando come guida per le dimensioni quanto previsto al punto 13 della Circolare esplicativa del M.S. 24.06.1993 n° 24.

#### **Art. 10**

#### **Sepolture di famiglia per inumazioni**

1. Nel caso che il Piano Regolatore del Cimitero lo preveda, le sepolture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione, in tal caso dette aree devono essere dotate di adeguato ossario. A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.

#### **Art. 11**

#### **Piani Cimiteriali**

1. Gli uffici Comunali saranno dotati di una planimetria in scala almeno 1:500 dei cimiteri esistenti, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. Dette planimetrie andranno aggiornate ogni cinque anni o, comunque in occasione di modifiche, ampliamenti, soppressioni o costruzioni di nuovi cimiteri.

**Art. 12****Fasce di Rispetto**

1. I cimiteri devono essere isolati dai centri abitati mediante una zona di rispetto di almeno 200 metri previsto dall'art. 338 del T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265 e successive modificazioni.
2. E' vietato costruire nella fascia di rispetto nuovi edifici o ampliare quelli esistenti, fatta eccezione per locali destinati ad ospitare soli impianti tecnologici.
3. Nell'ampliamento dei cimiteri l'ampiezza della fascia di rispetto può essere ridotta fino a 50 metri quando non vi oppongano ragioni igieniche o sussistano gravi e giustificati motivi che non consentano di fare diversamente.

**Art. 13****Requisiti generali**

1. Ogni cimitero andrà dotato di acqua potabile e di almeno un servizio igienico a disposizione del pubblico e del custode.
2. L'area interna andrà dotata di scoli superficiali per consentire il rapido scorrimento e drenaggio delle acque meteoriche e impedire che l'umidità del terreno ostacoli e rallenti il regolare andamento del processo di mineralizzazione delle salme.
3. Ogni cimitero dovrà essere recintato per tutto il perimetro da muro o altra idonea recinzione che impedisca l'accesso ad estranei ai sensi dell'art.61 del Regolamento di P.M.

**TITOLO III****ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI****Art. 14****Avviso di scadenza sepolture**

1. Il Comune non è tenuto a comunicare con singoli avvisi le scadenze di sepolture in campo d'inumazione e quelle di sepolture in concessione a privati (loculi, tombe, ecc.)
2. Per la scadenza ordinaria delle sepolture in campo comune è pubblicato, all'ingresso del Cimitero, l'avviso relativo alle esumazioni che verranno effettuate.
3. Nessun avviso è previsto per i concessionari di sepolture private in quanto essi sono tenuti a conservare copia dell'atto di concessione nel quale è specificato la durata della stessa.
4. Se, scaduta la concessione o il termine dell'inumazione il privato non provveda al rinnovo o ad altra sistemazione, l'ufficio com.le addetto ai servizi cimiteriali disporrà per la raccolta degli eventuali resti e per la loro sistemazione definitiva.

**Art. 15****Periodicità esumazioni - estumulazioni**

1. Salvo casi eccezionali e motivati, su parere dell'A.U.S.L., nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, per motivi igienico-sanitari non si effettuano esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
2. Negli stessi mesi è fatto divieto di procedere ad estumulazioni straordinarie salvo casi particolari.

**Art. 16****Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepoltura di famiglia, sono eseguite gratuitamente.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono invece sottoposte al pagamento del canone stabilito con apposita deliberazione.

**Art. 17****Raccolta ossa e materiali**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere sistemate a norma del Reg. di P.M.
2. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti, di oggetti, ad eccezione della autorità giudiziaria.
3. I familiari possono ritirare oggetti preziosi o ricordi solo se autorizzati dalla direzione dei servizi cimiteriali, dopo che questa li ha opportunamente catalogati e registrati.
4. Alla scadenza delle concessioni delle sepolture private le opere e i materiali, che non sono richiesti dagli aventi diritto, passano in disponibilità del Comune.
5. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti da operazioni cimiteriali o rinvenute in altro loco che non siano richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
6. Tutti i materiali di risulta che si rinvencono in occasioni di operazioni cimiteriali sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere smaltiti con le seguenti modalità:
  - a) i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti;
  - b) resti lignei di feretro, elementi metallici del feretro e avanzi di indumenti dovranno essere raccolti, dopodiché previa raccolta in contenitori speciali, andranno inviati all'incenerimento in impianto autorizzato previa idonea convenzione con detto impianto, ai sensi dell'art. 85 del Regolamento P.M.;
  - c) in nessun caso è consentito procedere alla combustione in loco di qualsiasi materiale di risulta.
7. Ogni cimitero dovrà essere dotato di idonei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

**TITOLO IV****CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE - DIRITTI ED OBBLIGHI****Art. 18****Modalità concessione loculi**

1. La sepoltura privata per singola salma (loculo in colombario) può concedersi solo a decesso della persona a cui è destinata. L'Ufficio com.le competente, provvederà a predisporre il contratto di concessione.
2. E' consentita la concessione in vita, di tale sepoltura, secondo la disponibilità dei loculi e l'età del richiedente - che abbia almeno 65 anni - quando questi dimostri di non avere parenti od eredi che possano provvedere. In tal caso è dovuta la tariffa in vigore all'atto della concessione. Il periodo di durata decorre sempre dalla data del decesso.
3. La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere trasferita a terzi.

4. Nel caso di coppia di coniugi di età superiore a 50 anni, al momento del decesso di uno dei due congiunti è consentita la concessione, quando il cimitero ne ha disponibilità e secondo le modalità su riportate, di un ulteriore loculo adiacente.
- 4 bis. Qualora si verificasse la disponibilità di loculi sarà possibile concedere a persone ultra-settantacinquenni, che ne facciano richiesta, di acquistare il loculo in assenza di salma da tumulare.
- 4 ter. Qualora si verificasse la disponibilità di loculi e fossero rispettati i requisiti di cui al comma 4 o al comma 4 bis, sarà possibile concedere al coniuge vivente, che ne faccia richiesta, un loculo accanto a quello del coniuge defunto.
5. In nessun altro caso può essere concesso a privato.

### **Art. 19**

#### **Modalità di concessione di area**

1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività può farsi in ogni tempo secondo la disponibilità del cimitero e subordinatamente alla previsione del piano cimiteriale, a persona, ad ente, a comunità, può essere concessa anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto se richiesto, la divisione dei posti-loculi.
2. Una stessa persona non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere occupata completamente.
3. La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
4. La concessione deve risultare da apposito atto scritto.
5. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, ai posti.
6. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.

### **Art. 20**

#### **Durata delle concessioni in uso**

1. Considerato il clima del territorio montano, le concessioni in uso dei loculi hanno una durata di 40 anni decorrenti dal decesso in caso di occupazione immediata con salma.
2. Nei casi previsti dall'art. 18 comma 4 (ovvero concessione del 2° loculo al coniuge al momento del decesso di uno dei due congiunti,...), 40 anni decorrenti dalla data del decesso del 2° coniuge con pagamento della concessione alla data di sottoscrizione del contratto.
3. La concessione in uso di tombe di famiglia o di aree per la costruzione di tombe di famiglia o per collettività ha durata non superiore a 99 anni.
4. La concessione di cellette ossari o cinerarie ha durata non superiore ad anni 50.
5. L'amministrazione Comunale fisserà con apposita deliberazione le rispettive durate delle concessioni in uso, nel rispetto dei limiti fissati dal presente articolo.
6. Tutte le concessioni possono essere rinnovate alla loro scadenza da parte degli aventi diritto. Detto rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione comunale tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti in uso.

### **Art. 21**

#### **Tumulazione provvisoria**

1. L'ufficio competente per i servizi cimiteriali, in base alla disponibilità dei cimiteri, potrà consentire tumulazioni provvisorie; l'estumulazione potrà essere effettuata in qualsiasi momento, previo parere favorevole dell'ASL. Per tali eventuali tumulazioni dovrà essere

corrisposto un deposito cauzionale pari al prezzo della sepoltura al momento della tumulazione.

2. Il deposito sarà parzialmente rimborsato al momento della sistemazione definitiva della salma, purché ciò avvenga entro i 12 mesi di cui sopra, altrimenti sarà definitivamente riscosso dall'Amministrazione comunale.
3. La tumulazione provvisoria è consentita solo nel caso che il richiedente abbia in corso la costruzione di una sepoltura definitiva.
4. Le tariffe delle tumulazioni provvisorie ed i relativi canoni dovuti al comune sono determinati con apposita deliberazione.

## **Art. 22**

### **Costruzione e manutenzione della sepoltura**

1. Le concessioni di sepoltura da costruirsi a carico dei privati, impegnano i concessionari a costruire ed a sistemare definitivamente la sepoltura stessa entro un anno dalla data di concessione, pena la decadenza:
2. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato la sistemazione della sepoltura, le lapidi, i manufatti, gli spazi verdi. ecc..
3. In difetto di tali doveri il sindaco previa diffida, può disporre la rimozione delle opere nonché la decadenza della concessione di cui all'art. 19.

## **Art. 23**

### **Decadenza - revoca - estinzione**

1. La concessione in uso può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine quando:
  - a) la sepoltura risulti in stato di completo abbandono per incuria o morte degli aventi titolo;
  - b) la sepoltura risulti completamente vuota in seguito a traslazione delle salme e si verifichi un grave stato di necessità all'interno del cimitero.
2. La concessione in uso è soggetta a revoca secondo quanto stabilito dal Reg. P.M. e dal successivo art. 31.
3. La concessione in uso è soggetta ad estinzione per soppressione del cimitero fatto salvo quanto disposto dal Reg. di P.M.
4. I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione previo avviso agli interessati, se reperibili e pubblicati nelle forme di legge.
5. La decadenza nel caso di cui ai nn. 1 e 3 dà luogo al rimborso di cui al successivo art. 25; nel caso di cui al n. 2 non dà luogo ad alcun rimborso.

## **Art. 24**

### **Sistemazione delle salme in seguito alla decadenza**

1. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione delle salme con l'osservanza delle norme relative (Art. 86 del D.P.R. 285/90).
2. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati in apposito ossario; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, in campo comune per il periodo occorrente, comunque non inferiore a cinque, anni dopo di che i resti saranno depositati in appositi ossari.

**Art. 25****Retrocessione di Sepoltura - rimborsi**

1. Nel caso di retrocessione della sepoltura da parte del concessionario, il Comune rimborsa una frazione pari al 30% del vigente prezzo al momento della rinuncia, dell'area o della sepoltura
2. I loculi retrocessi verranno concessi su domanda alle stesse condizioni e modalità di cui all'art. 18.

**Art. 26****Aventi diritto**

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia "tomba di famiglia", si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia secondo la discendenza "*Jure Sanguinis*" in linea retta del primo concessionario, salvo particolari limitazione disposte dallo stesso concessionario.
2. A tali effetti, si intendono facenti parti del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti sempre in linea retta.
3. Nessun atto potrà essere contrario alla volontà ufficialmente espressa dal concessionario in origine.
4. Nella concessione alla collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

**Art. 27****Determinazione di salme**

1. Previa domanda del concessionario o dei suoi discendenti in linea retta nel caso di sua scomparsa, potrà essere consentita in qualunque tempo la tumulazione in tomba di famiglia, a condizione che vi siano ancora disponibili loculi, di determinate persone che risultino legate alla famiglia stessa da speciali vincoli di gratitudine, di parentela o affinità.
2. Tali concessioni dovranno essere autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio Comunale addetto ai servizi cimiteriali.

**Art. 28****Ammissione in sepoltura di famiglia o per collettività**

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precipitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione della sepoltura stessa.
2. Se il concessionario è un Ente o una Comunità sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri ai sensi dello statuto relativo; l'Ente o la Comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di seppellimento.
3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di qualche avente diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4. Salvo diverse disposizioni del concessionario di origine il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari "*Jure Sanguinis*" è dato dall'ordine di premorienza.

5. Nelle sepolture non possono essere accolte salme nel numero superiore ai loculi autorizzati, fatta eccezione per le cassetine di resti o ceneri.

#### **Art. 29**

##### **Aggiornamento del domicilio degli aventi diritto**

1. Il titolare di sepoltura che modifica il proprio indirizzo deve darne comunicazione agli uffici che hanno stipulato la concessione e che ne tengono nota nel fascicolo della sepoltura.

#### **Art. 30**

##### **Occupazione posti loculi-Sepoltura-Cassetine resti ceneri**

1. I posti loculi si ritengono occupati solo nel caso vi siano salme contenute in feretri grandi; la sepoltura in cassetine di resti o di ceneri o prodotti abortivi non costituisce, amministrativamente, occupazione di posto - loculo.

#### **Art. 31**

##### **Divieto di cessione dei diritti d'uso**

1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.
2. E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi motivo rientra nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 32**

##### **Estinzione dei membri della Famiglia**

1. Estinti i membri della famiglia concessionaria o cessato l'intero corpo morale o ente, la tomba rimane chiusa fino allo scadere della concessione salvo quanto disposto dal successivo art. 35 per le concessioni superiori ai 99 anni e quindi precedenti all'entrata in vigore del Reg. P.M.

#### **Art. 33**

##### **Divisione posti - Loculi**

1. Più titolari di una tomba possono, se di comune accordo, procedere alla divisione dei vari posti - loculi (se ciò non risulta dall'atto di concessione); ciò deve risultare da dichiarazione scritta e debitamente sottoscritta con firme autentiche.

#### **Art. 34**

##### **Fascicoli per le sepolture di famiglia**

1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'Ufficio competente, nel quale sono conservati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, alle tumulazioni ed ogni altro dato inerente.

#### **Art. 35**

##### **Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria Durata e Revoca**

1. Le sepolture di famiglia e per collettività, anche anteriori al nuovo Regolamento di P.M., rilasciate con regolare atto di concessione perpetua, trasformano la loro durata in 99 anni decorrenti dalla data di esecutività del presente Regolamento.
2. Esse possono essere revocate, a mente di quanto stabilito dal Regolamento di P.M., quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e non vi siano più

- aventi diritto, secondo quanto stabilito nel precedente art. 20 ove si verifichi una situazione di insufficienza di aree edificabili e di sepolture all'interno del Cimitero o in ogni altro caso in cui si ravvisi la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità.
3. Per i casi di loculi, aree, sepolture di famiglia e per collettività la cui concessione originaria sia stata trasferita ad altri soggetti senza darne comunicazione al Comune, è prevista la **RETROCESSIONE** al **COMUNE** di **SOGLIANO**; conseguentemente a formale richiesta degli interessati, l'ufficio competente procederà al rilascio di una nuova concessione la cui scadenza coinciderà con il termine fissato in precedenza nella concessione originaria.

## **TITOLO V**

### **POLIZIA INTERNA AL CIMITERO. COSTRUZIONI**

#### **Art. 36**

##### **Orari**

1. I cimiteri comunali sono aperti al pubblico secondo gli orari fissati dal Sindaco ed affisso all'ingresso del cimitero.
2. Nei giorni festivi non vengono effettuate né inumazioni né tumulazioni, tranne casi eccezionali stabiliti dal Sindaco.

#### **Art. 37**

##### **Divieto d'ingresso**

1. E' vietato l'ingresso:
  - a) ai minori di 12 anni se non accompagnati da persone adulte;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza ed a quelle vestite in modo indecoroso o in condizioni di contrasto, comunque, con il carattere del cimitero;
  - c) alle persone in gruppi numerosi, non a seguito di funerali o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del sindaco;
  - d) a chiunque, quando il sindaco per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità.

#### **Art. 38**

##### **Riti religiosi**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico Italiano.
2. Lo svolgimento e l'organizzazione dei suddetti riti sono a carico del richiedente.

#### **Art. 39**

##### **Circolazione veicolare**

1. Non è ammessa la circolazione dei veicoli privati all'interno del cimitero. Per motivi di salute la Direzione dei servizi cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di mezzo idoneo previa certificazione medica rilasciata dall'A.U.S.L. Parimenti la Direzione dei Servizi Cimiteriali può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio delle imprese che devono eseguire lavori all'interno del Cimitero.
2. L'ufficio competente per i Servizi Cimiteriali può autorizzare, in casi eccezionali, l'accesso dei mezzi per visite o deposito o prelievo di materiale da parte dei privati, fissando nei casi suesposti, i percorsi, le modalità e gli orari per l'accesso.

**Art. 40****Divieti Speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, chiedere l'elemosina, sostare con bandiere o vessilli simbolo di fede politica oltre il tempo necessario per lo svolgimento del funerale per il quale sono stati richiesti;
  - b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, per la sacralità del luogo;
  - c) rimuovere dalle tombe fiori, ornamentazioni e qualsiasi altro oggetto;
  - d) buttare fiori appassiti o altri oggetti al di fuori dagli appositi contenitori, calpestare aiuole, danneggiare alberi, ecc.;
  - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, anche di ornamento alla propria tomba (quali ad esempio lapidi di tombe estinte, alla cui eliminazione procederà il servizio cimiteriale), salvo che si tratti di oggetti di valore da riparare o da riportare nel cimitero sempre previa autorizzazione della direzione del Servizio cimiteriale;
  - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, di volantini, ecc.
  - g) fotografare all'interno del cimitero senza l'autorizzazione della Direzione;
  - h) eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero senza l'autorizzazione dell'ufficio com.le addetto;
  - i) assistere all'esumazione o estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;
  - l) sostare e procedere al commercio ambulante nei pressi dell'area cimiteriale fatta eccezione per i prodotti attinenti quali: ceri, fiori, offerte per istituti ed enti di ricerca o beneficenza.
2. I divieti predetti, per quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

**Art. 41****Progetto - Costruzione delle opere – Termini Limiti d'impiego delle aree**

1. La concessione di area per la costruzione di tomba, cappella, edicola, monumento, ecc. impegna il titolare o gli aventi diritto, alla sollecita presentazione del progetto entro 12 mesi dalla data della concessione, ed all'esecuzione entro i termini di validità della concessione edilizia, pena la decadenza della concessione stessa.
2. Il progetto dovrà essere approvato a norma del Regolamento di P.M..
3. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa. L'ufficio com.le addetto ai servizi Cimiteriali indicherà il numero dei loculi, realizzabili, l'altezza massima e minima delle costruzioni ed ogni altra prescrizione che riterrà utile ai fini di una adeguata realizzazione nel rispetto del decoro del Cimitero e delle norme vigenti.

**Art. 42****Doveri in ordine alla manutenzione**

1. Il concessionario ed i suoi discendenti sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza, o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida disponendo, se nel caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme (o inumazione, nel caso di sepolture private a sistema di inumazione), subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.
3. Risultando e permanendo lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al precedente art. 23.

#### **Art. 43**

##### **Costruzione sepolture private**

1. I progetti per la costruzione delle sepolture private devono essere approvati in base a quanto previsto dal regolamento di P.M. e in conformità alle norme di edilizia generali, speciali e del P.R. Cimiteriale.
2. Le opere devono essere rispettare il più possibile, nella loro conformazione estetica, il contesto del luogo.
3. Ogni progetto dovrà recare il nulla-osta dell'ufficio com.le addetto ai Servizi Cimiteriali.
4. Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali.
5. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.

#### **Art. 44**

##### **Ornamenti, luci ed epigrafi - Manutenzione**

1. Sulle sepolture possono essere poste epigrafi, lapidi, croci, ricordi, ecc. secondo le forme, misure e materiali debitamente approvati dagli uffici competenti.
2. La facoltà di chiedere il collaudo di tali opere spetta al concessionario o, in sua mancanza, ai suoi congiunti più prossimi.
3. Sono vietati ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori o sempreverdi, ecc, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi comuni.
4. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.
5. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e manutenzione delle sepolture di loro spettanza.
6. Gli addetti a tali lavori devono essere autorizzati dall'ufficio com.le addetto ai Servizi cimiteriali.
7. Gli allacciamenti delle luci e la posa in opera delle lampade devono esser eseguiti esclusivamente dalla ditta appaltatrice del servizio, con le modalità e caratteristiche descritte in apposito capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 45**

##### **Imprese di costruzione, permessi**

1. Per l'esecuzione di opere, regolarmente autorizzate: - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni; che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera dei privati imprenditori, a libera scelta.
2. In particolare alle imprese è vietato svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.
3. Il Comune ha la facoltà di concedere ad una o più ditte di svolgere lavoro continuativo, sebbene non esclusivo, all'interno del Cimitero.

**Art. 46****Occupazione suolo per lavori e materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe private l'impresa deve occupare lo spazio strettamente necessario indicato dal personale dell'ufficio com.le addetto ai Servizi cimiteriali.
2. I materiali di scavo e di rifiuti devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla Direzione, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o imbrattare o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno, e riparare le opere o i materiali eventualmente danneggiati.

**Art. 47****Introduzione e deposito di materiali**

1. La circolazione dei veicoli delle imprese è regolata dall'art. 39, la sosta deve essere contenuta nei limiti indispensabili.
2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati negli spazi autorizzati.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche senza l'autorizzazione della Direzione.
4. Per esigenze di Servizio la Direzione può ordinare il trasferimento di materiale in altro spazio.
5. Nei giorni festivi e nelle giornate in cui i lavori sono sospesi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, di sabbia, calce, ecc.
6. L'orario di lavoro è fissato dall'ufficio com.le addetto ai Servizi Cimiteriali.
7. Alle imprese private non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi e durante l'Ottavario per la commemorazione dei defunti e in altre particolari giornate (festività, funerali speciali, ecc.) fissate dalla Direzione dei Servizi Cimiteriali.
8. L'ufficio com.le addetto, riconosciute esigenze tecniche particolari, può autorizzare l'esecuzione di lavori anche nei periodi di sospensione di questi.

**Art. 48****Commemorazione dei defunti, sospensione dei lavori**

1. In occasione della Commemorazione dei defunti, di anno in anno, l'ufficio com.le addetto ai Servizi Cimiteriali fisserà il periodo di tempo in cui è vietata l'introduzione, la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati.
2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere al trasporto dei materiali di ausilio ai lavori fuori dal Cimitero, ogni altro materiale deve essere decorosamente sistemato nei confini dell'area concessa.

**Art. 49****Vigilanza sulla costruzione delle opere**

1. L'ufficio com.le addetto ai Servizi Cimiteriali e gli addetti alla vigilanza sull'attività edilizia, controllano l'esecuzione delle opere secondo i progetti approvati i permessi dati e le prescrizioni dei regolamenti, essa può impartire opportune disposizioni fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimento da parte del Sindaco.

**Art. 50****Prescrizioni per l'uso dei materiali per la realizzazione di sepolture private**

1. Nel caso di realizzazione di nuovi reparti e tombe all'interno del Cimitero, o di sistemazione di tombe già esistenti, l'ufficio com.le addetto ai Servizi Cimiteriali si riserva di indicare prescrizioni relative ai materiali da impiegare, alle dimensioni, alle distanze da rispettare, onde salvaguardare il decoro del luogo e la funzionalità delle opere di tumulazione o di inumazione e di manutenzione delle opere.

**TITOLO VI  
DISPOSIZIONI VARIE****Art. 51****Sanzioni**

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice penale, sono punite con l'ammenda stabilita dal T.U.LL.SS. e successive modificazioni e del Regolamento di P.M.

**Art. 52****Abrogazioni precedenti disposizioni**

1. Il presente Regolamento Comunale regola l'intera materia.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico - sanitario, contenute nel Regolamento comunale di igiene.
3. Restano acquisiti i diritti relativi alle concessioni in uso in base ai precedenti Regolamenti di P.M. e regolamenti ed atti Comunali.
4. Il presente regolamento entra in vigore non appena reso esecutivo a norma di Legge.

**Art. 53****Disposizioni da altri regolamenti e leggi, tariffe**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute dalle norme vigenti.
2. Inoltre le operazioni previste relative ai servizi interni ai cimiteri, prestati a cura del Comune (tumulazioni, inumazioni private, estumulazioni, esumazioni straordinarie, diritti, ecc.) e le concessioni, retrocessioni, ecc., per vari tipi di sepolture, avvengono previo pagamento secondo la tariffa deliberata dall'Amministrazione Comunale.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale revisionare, motivatamente, qualora se ne ponga la necessità, la tariffa dei suddetti servizi e concessioni.